

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA VR VIA DON ANGELO FERRARI 4
Numero REA: VR - 13391
Codice fiscale: 80054690237
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2021 - Statuto completo	2
--	---



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Allegato B) al n.39649 rep. e n.2992 racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della legge 381/91 con sede a Sant'Ambrogio di Valpolicella una società cooperativa sociale denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI° del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Compete all'assemblea la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e l'istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

L'organo amministrativo potrà provvedere con semplice delibera a variare la sede legale della società, purchè nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2) (Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3) (Qualificazione della cooperativa come Onlus)

La cooperativa costituisce organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Pertanto:

a) - la stessa svolge la propria attività nel settore dell'assistenza socio-educativa e culturale, come risulta dall'oggetto sociale indicato all'articolo 5) del presente statuto;

b) - la cooperativa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come risultante dall'indicazione dello scopo mutualistico, contenuta nell'articolo 4) del presente statuto;

c) - è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai sensi della surriportata lettera a), ad eccezione di quelle direttamente connesse;

d) - è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) - è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) - è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, destinazione imposta dall'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile;

g) - è fatto obbligo di redigere il bilancio annuale, in conformità anche alle disposizioni del codice civile;

h) - è prevista una disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita sociale; i soci hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni di competenza dell'assemblea, e quindi tra l'altro per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della cooperativa;

i) - è fatto obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4) - (Scopo mutualistico)

La cooperativa sociale è una cooperativa di solidarietà sociale ai sensi della Legge 8 novembre 1991, nr. 381.

Essa ha lo scopo mutualistico di perseguire, tramite il lavoro dei propri soci, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio sanitari, sociali, educativi e culturali, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) della legge 381/1991;

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b) e dell'art. 4 della legge 381/1991.

A tale scopo la Cooperativa adotterà un'organizzazione amministrativa tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate secondo le suddette lettere a) e b).

La cooperativa, pertanto, svolgerà attività atte a promuovere l'armonico sviluppo della persona umana attraverso la gestione di servizi socio-educativi, culturali ed assistenziali e, in collegamento funzionale con questi ultimi, potrà svolgere attività volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sia in conto proprio che per conto terzi, anche con la partecipazione a gare pubbliche di appalto.

La cooperativa si propone, nel contempo e quale ulteriore scopo mutualistico, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Per lo svolgimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà avvalersi anche di persone terze non socie (art. 2521 C.C.), pur intendendo rimanere nelle società cooperative a mutualità prevalente.

A norma della Legge 3 aprile 2001, nr. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Art. 5) - (Oggetto sociale)

La società non ha fini di lucro e si ispira a valori cristiani.

Essa si è costituita anche con la funzione di essere strumento di propulsione per lo sviluppo della comunità sociale.

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, nell'ambito della ricerca di occupazione per i propri associati può promuovere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, attività rientranti tra quelle di cui all'art. 4 c. 1 lettera a) del presente Statuto e, precisamente:

1. gestione, organizzazione, coordinamento di dopo scuola presso scuole elementari, scuole medie, inferiori e superiori;
2. gestione, organizzazione, coordinamento di centri ricreativi di attività ludico - sportive per ragazzi delle scuole elementari e medie e per i bambini della scuola d'infanzia;
3. gestione, organizzazione, coordinamento di asili nido, baby - parking, ludoteche, ludobus e spazi gioco per bambini e ragazzi;
4. gestione, organizzazione, coordinamento di servizi di assistenza domiciliare a minori (baby - sitter e recupero scolastico personalizzato);

5. gestione, organizzazione, coordinamento e creazione di progetti scolastici per le scuole d'infanzia, scuole elementari e medie;
 6. gestione, organizzazione, coordinamento e creazione di fattorie didattiche;
 7. gestione, organizzazione, coordinamento di istituti scolastici (scuola d'infanzia, scuole elementari e medie inferiori e superiori);
 8. gestione, organizzazione, coordinamento di biblioteche, centri sportivi, parchi gioco, bar e servizi di ristorazione in genere;
 9. gestione, organizzazione, coordinamento di centri per disabili e anziani;
 10. gestione, organizzazione, coordinamento di servizi di assistenza a soggetti/famiglie in difficoltà socio - comunicative;
 11. gestione, organizzazione, coordinamento di case famiglia;
 12. gestione, organizzazione, coordinamento di corsi di formazione e orientamento, per i soci e non, per qualsiasi fascia di età e a qualsiasi livello in relazione all'attività di cui al presente oggetto;
 13. pubblicazione di progetti educativi;
 14. gestione, organizzazione e coordinamento di attività ludico-culturali riservate a qualsiasi fascia di età;
 15. gestione e organizzazione di uscite didattiche, gite, viaggi turistici e culturali;
 16. attività di ippoterapia, strettamente funzionale all'attività socio-educativa;
 17. gestione e organizzazione di servizi a supporto e assistenza domiciliare alle neo-mamme siano esse lavoratrici che disoccupate, coniugate o nubili, di ogni razza e religione, appartenenti a qualsiasi realtà sociale che necessitino di qualsiasi aiuto in relazione alla natura di madre; l'assistenza potrà essere diretta o indiretta ovvero, anche tramite apposite convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
 18. gestione e organizzazione di attività turistiche religiose e eco sostenibili;
 19. realizzazione di servizi innovativi per l'infanzia 0 - 6 anni quali nidi integrati, nidi famiglia, centri infanzia e centri genitori, spazio gioco, ludoteche e atelier;
 20. gestione servizi per favorire processi interculturali quali corsi di alfabetizzazione, luoghi di incontro per madri e bambini, corsi di preparazione ai parti;
 21. gestione di consultori familiari;
 22. centri di accoglienza e comunità alloggio per donne e bambini; azioni informali; laboratori di scambio interculturale;
 23. gestione di servizi e spazi ricreativi per anziani più alloggio e residenza;
 24. gestione di centri occupazionali diurni per disabili (esempio CEOD);
 25. gestione di centri, spazi e luoghi di formazione per adulti;
 26. gestione di iniziative di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e private per lo sviluppo culturale, sociale e turistico del territorio.
- In collegamento funzionale con le attività di cui sopra e nel perseguimento delle proprie attività sociali dirette alla fornitura dei detti servizi socio sanitari, educativi ed assistenziali, la Cooperativa può promuovere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, attività rientranti tra quelle di cui all'art. 3 c. 1 lettera b) e, precisamente:
- 1) gestione di attività e strutture di ristorazione quali ristoranti, punti di ristoro, bar, catering, ed ogni altra tipologia di attività di ristorazione, anche all'interno di scuole o servizi all'infanzia;
 - 2) gestione di attività e strutture alberghiere, ostelli, pensioni, bed and breakfast ed ogni altra tipologia di attività alberghiera;
 - 3) gestione di attività di laboratorio tessile consistente in progettazione, realizzazione e commercializzazione di capi d'abbigliamento;
 - 4) attività volta alla progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;

- 5) produzione e commercio all'ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di concime e simili;
- 6) gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo;
- 7) attività agricola su terreni in proprietà e/o affitto, comprese le attività connesse con l'agriturismo, la conduzione di serre, l'ortofloravivaismo;
- 8) attività di Agricoltura Sociale, ai Sensi della Legge 141/2015 e successive integrazioni o modificazioni;
- 9) servizi di facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;
- 10) lavori di assemblaggio relativi a prodotti di carpenteria, falegnameria, materiale elettronico, minuteria, etc.;
- 11) servizi di lavanderia, stireria, pulitura a secco;
- 12) gestione di parcheggi;
- 13) gestione di trasporti (cose e persone) sia in proprio, sia in concessione;
- 14) attività riferibili a pulizie in generale di tipo sia civile che industriale;
- 15) lavori inerenti la sanificazione, la disinfestazione e la derattizzazione di ambienti sia civili che industriali;
- 16) attività di raccolta, trasporto e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto, compresa la gestione di isole ecologiche;
- 17) lavori di ripristino e bonifica ambientale;
- 18) attività di formazione e relativa consulenza.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinenti ai medesimi, con precisazione che è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

Per il conseguimento delle finalità sociali ed allo scopo di assicurare una maggiore efficacia alla propria azione, la cooperativa può aderire ad altri organismi associativi, cooperativistici, specialmente quelli del settore.

La cooperativa potrà inoltre, emettere titoli di debito ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà effettuare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, nr. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività possono essere definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

CAPITALE - QUOTE - SOCI

Art. 6) - (Capitale sociale)

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di euro venticinque (25,00) nè superiore al limite stabilito dalla legge.

Art. 7 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che siano di riconosciute probità e onestà e che siano ispirate a valori cristiani.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi

abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Società.

Possono essere soci persone fisiche e cooperative o altre persone giuridiche che operano col metodo dell'autogestione e che si impegnano a collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- **soci lavoratori:** quanti si impegnano a prestare la loro attività lavorativa sotto qualsiasi forma o contratto, così come previsto dalla legge 142/01, ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità;

- **soci volontari:** coloro che si impegnano a prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

- **soci fruitori:** persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi della Legge Regionale del Veneto n° 23/2006.

- **soci sovventori:** le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 17 e seguenti del presente statuto.

Possono inoltre acquisire la qualifica di soci anche associazioni cooperative o persone giuridiche ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e nei cui statuti sia previsto il concorso al finanziamento ed allo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che per loro capacità lavorativa gestionale e progettuale siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Art. 8) - (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del C.C., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del C.C..

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di

Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9) (Domanda di ammissione)

Chi desidera essere socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, corredata di tutti i dati richiesti e dell'impegno a versare la quota sociale e quanto altro richiesto, compresa la quota di ammissione che dovrà essere fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'aspirante socio deve dichiarare di conoscere ed approvare lo statuto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il nuovo socio che non ottempera a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione, trascorso un mese dalla comunicazione della sua accettazione, si intenderà dimissionario a tutti gli effetti.

Art. 10) (Obblighi del socio)

Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea dei soci.

Il socio è obbligato inoltre:

al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto
- dell'eventuale tassa di ammissione
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 11) (Quote e loro alienazioni)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da quote di valore minimo pari a euro venticinque (25,00) e nel complesso non superiori ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote

eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

5) dalla riserva straordinaria;

6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) (Scioglimento del rapporto sociale)

I soci cessano di far parte della Società per recesso, esclusione, morte o scioglimento o messa in liquidazione se persone giuridiche.

Art. 13) (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 C.C.), può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio deve essere comunicato con dichiarazione inviata alla Cooperativa a mezzo raccomandata A.R. e deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Esso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare in qualità di soci delegando però uno di essi quale rappresentante.

Nel caso, invece, gli eredi non intendessero subentrare, previa richiesta, avranno diritto al rimborso della quota sociale nella misura e con le modalità di cui all'art. 16.

Se entro sei mesi dal ricevimento della notizia della qualità di socio del defunto da parte del Consiglio di Amministrazione, gli eredi non comunicheranno la loro volontà, le quote del socio defunto verranno destinate al fondo riserva.

Entro i sei mesi successivi il Consiglio di Amministrazione deve comunicare l'avvenuta destinazione agli eredi interessati.

Art. 14) (Esclusione del socio)

Oltre ai casi previsti dalla legge il Socio può essere escluso:

a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti.

In questi casi il socio deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo quando è trascorso un mese dall'invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti oppure delle deliberazioni dell'assemblea o del consiglio;

c) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della società;

d) quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori

Art. 15) - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente versata, eventualmente rivalutata.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso

del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del C.C..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

Art. 16) (Liquidazione del socio)

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione della quota sociale, eventualmente rivalutata, sarà effettuata al valore nominale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il rimborso della quota dovrà venire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è cessato il rapporto sociale, unitamente ai dividendi eventualmente maturati.

Pertanto il consiglio di amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, dedurre tale pagamento in compensazione quando il socio uscente abbia altre partite debitorie verso la società.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 17) - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 18) - (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro cento (100,00).

Art. 19) - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 20) (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto

compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 21) (Organi)

Gli organi sociali sono:

- assemblea dei soci;
- consiglio di amministrazione;
- collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 22) (Assemblee)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 23) (Convocazione delle assemblee)

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per le normali competenze stabilite dalla legge.

Potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, oppure su richiesta del collegio sindacale, se esistente, nei casi previsti dalla legge con indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Art. 24) (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà avvenire a mezzo di avviso con elenco delle materie da trattare e da inviarsi ai soci e ai membri del collegio sindacale, se esistente, almeno otto giorni prima della data di convocazione con lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail.

Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione che però non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

I due terzi dei soci possono richiedere la convocazione dell'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi anche fuori dalla sede sociale.

Art. 25) (Costituzione e quorum deliberativi)

Le assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti nel libro soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati;

nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, alla trasformazione del tipo di società o al suo scioglimento, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole di tre quarti dei voti dei soci presenti o rappresentati, tanto in prima quanto in seconda convocazione; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale.

Art. 26) (Diritto di voto)

Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei pagamenti della quota sottoscritta.

Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia amministratore, sindaco, o dipendente della società, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota da

lui posseduta.

Art. 27) (Votazioni)

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza da colui che verrà nominato dai presenti.

Il presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario che può essere anche persona estranea alla società.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario e trascritta sull'apposito libro.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea

Dovranno poi farsi per appello nominale o per scheda segreta, quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza di voti dei presenti.

Le elezioni delle cariche saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 28) (Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci.

L'assemblea ne determinerà il numero in occasione della nomina.

Gli amministratori sono dispensati da prestare cauzione, durano in carica tre esercizi, e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 del C.C..

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri dovrà considerarsi decaduto e dovrà, immediatamente, venire convocata l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.

Il consiglio elegge fra i propri componenti il presidente e il vice presidente.

Il vice presidente sostituisce il presidente assente o impedito o che si trovi per una particolare questione in conflitto di interesse con la cooperativa.

Art. 29) (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, anche a mano, fax o e-mail da spedirsi o inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, se esistente, e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi o inviarsi almeno tre giorni prima o con raccomandata a mano da consegnarsi almeno tre giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Le votazioni sono, normalmente, palesi.

Per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

Le votazioni sono segrete quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

A parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di

segretario.

Al consiglio di amministrazione spetta l'ordinaria amministrazione e gli sono conferite tutte le facoltà per la attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelle che, per disposizioni di legge o di statuto, siano riservate alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali commissioni potranno anche avere facoltà esecutive in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal consiglio.

Art. 30) (Rappresentanza)

Il presidente e, in caso di suo impedimento il vice presidente, ed i Consiglieri delegati nei limiti della delega, hanno la rappresentanza legale della società, curano l'esecuzione delle delibere del consiglio, presiedono le adunanze del consiglio e le assemblee dei soci.

La firma sociale spetta al presidente e, in caso di suo impedimento, al vice presidente ed ai consiglieri delegati.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31) (Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale dovrà essere nominato solo se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis C.C..

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

PATRIMONIO - BILANCIO - RISERVE - RISTORNI

Art. 32) (Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale, ciascuna, non inferiore a euro venticinque (25,00) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dal fondo riserva legale;
- c) dal fondo riserva straordinaria indivisibile;
- d) dalla riserva costituita dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci cessati e da quant'altro pervenga alla cooperativa a titolo gratuito;
- e) da eventuali altre riserve.

Art. 33) (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sarà redatto dal consiglio di amministrazione il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Il consiglio di amministrazione dovrà specificamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Art. 34) Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) il 30% (il trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale dividendo ai soci nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente
- d) una quota ad eventuale aumento gratuito delle azioni quote detenute dai soci ordinari nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- e) un'eventuale quota a riserva straordinaria.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 35) - (Riserve)

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del C.C., alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in contrasto con la previsione dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36) - (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota sociale detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37) (Scioglimento)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotto soltanto il

capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38) - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39) - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2514 C.C., e devono essere inderogabilmente osservati:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40) Rinvio

Per quanto ancora non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Buniotto Giuliana

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.19 TABELLA ALLEGATO B AL
D.P.R. 26.10.1972 N.642. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CON-
FORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART.22 DEL D.LGS.8272005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGI-
STRO IMPRESE.